

COMUNE DI CAMPERTOGNO

EGATO n. 2 Piemonte

Gestore in economia del S.I.I. ai sensi ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del D.lgs 152/06

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. del 25/02/2025

REGOLAMENTO D'UTENZA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INDICE

Titolo I	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1	Premesse
Art. 2	Oggetto del regolamento
Art. 3	Definizioni
Titolo II	SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
Capo I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4	Distribuzione dell'acqua potabile
Art. 5	Qualità delle acque potabili distribuite
Art. 6	Erogazione dell'acqua potabile
Art. 7	Uso dell'acqua potabile
Art. 8	Divieto di rivendita
Art. 9	Opere di derivazione
Capo II	OBBLIGHI DEGLI UTENTI
Art.10	Obblighi generali
Art.11	Apparecchiature di misura
Art.12	Interruzione dell'erogazione
Capo III	TIPOLOGIA DI FORNITURA E DOTAZIONE IDRICA
Art.13	Tipologia di fornitura
Art.14	Variazioni delle dotazioni
Art.15	Utenza raggruppata o condominiale
Art.16	Bocche antincendio
Art. 17	Prescrizioni per pozzi d'acqua ad uso privato
Art- 18	Prescrizioni per serbatoi di accumulo ed autoclavi
Capo IV	ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO
Art.19	Allacciamento all'acquedotto
Capo V	CONTRATTO DI UTENZA
Art.20	Corrispettivo d'utenza
Art.21	Modalità di accesso alla fornitura
Art.22	Decorrenza della fornitura
Art.23	Diritto di libero accesso degli addetti incaricati dal gestore ad impianti ed apparecchiature
Capo VI	NORME TECNICHE
Art.24	Condizioni tecniche per gli allacciamenti
Art.25	Impianti idrici e serbatoi
Art.26	Impianti a cura dell'utente
Art.27	Prevenzione degli inquinamenti

Art.28 Sospensioni dell'erogazione

Capo VII VOLTURE, RIATTIVAZIONI, DISDETTE

Art.29 Modalità di voltura

Art.30 Riattivazioni

Art.31 Disdette

Titolo III SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Capo I DISCIPLINA E GESTIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 32 Classificazione degli scarichi

Art. 33 Obbligatorietà dell'allacciamento di scarichi domestici alla rete fognaria

Art. 34 Domanda di allacciamento di scarichi domestici alla rete fognaria

Art. 35: Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti domestici ed assimilabili

Art. 36 Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla pubblica fognatura

Art. 37 Controllo, sorveglianza e ispezione degli allacciamenti alla pubblica rete fognaria

Art. 38 Diritto di passaggio attraversamento proprietà private

Art. 39 Dichiarazione annuale dei prelievi autonomi e/o approvvigionamento da privati

Art. 40 Scarichi di acque meteoriche di dilavamento

Capo II DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE

Art. 41 Scarichi di acque reflue civili-domestiche e assimilate

Art. 42 Manomissioni dell'allacciamento alla pubblica fognatura e modifica della natura dello scarico

Capo III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

Art. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,56

Capo IV DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE

Art. 57

Capo V DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE

Art. 58 Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne

Capo VI CONTRATTO D'UTENZA

Art. 59 Contratto d'utenza per lo scarico delle acque reflue

Art. 60 Inizio e durata del contratto

Titolo IV TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Capo I	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 61	Componenti del prezzo del Servizio Idrico Integrato
Art. 62	Tariffe del Servizio Idrico Integrato
Art. 63	Norma fiscale
Capo II	TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Art. 64	Tariffe per gli scarichi delle acque reflue
Art. 65	Parametri tariffari
Art. 66	Modalità e termini di pagamento della tariffa
Art. 67	Spese per il rilascio del parere tecnico
Art. 68	Deposito cauzionale
Titolo V	MODALITA' DI FATTURAZIONE
Art. 69	Accertamento dei consumi e modalità di fatturazione
Art. 70	Invio delle fatture
Art. 71	Casi particolari
Titolo VI	PAGAMENTI
Art. 72	Modalità di pagamento
Art. 73	Verifica contatore
Titolo VII	PENALITA' E SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI
Art. 74	Omissis
Art. 75	Scarichi vietati
Art. 76	Omissis
Titolo VIII	PERDITE OCCULTE
Titolo IX	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 77	Interruzioni temporanee dei servizi di fognatura
Art. 78	Disposizioni varie
Art. 79	Documenti allegati

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Premesse

1. Il presente regolamento disciplina il Sistema Idrico Integrato gestito dal Comune di Campertogno, operante in economia nel territorio all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.) n.° 2 della Regione Piemonte, e nel prosieguo denominato Gestore.
2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Riferimenti: Decreto Legislativo 152/06, art. 141, D.P.C.M. 20 luglio 2012, art. 3 Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2017.
3. Gli articoli sono stati definiti con riferimento al "Regolamento d'utenza per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato" dell'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" a valere dalla Deliberazione n. 917 del 29/06/2022.
4. Nella definizione degli articoli si è tenuto conto di quanto al comma 1, ossia della peculiarità della gestione in economia del S.I.I. da parte del Comune di Campertogno.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento EGATO 2 indicato al comma 3.
6. Il presente regolamento adotta quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 in merito alla disciplina concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Art. 2 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto:
 - a) La disciplina e l'uso della pubblica rete acquedottistica e degli allacciamenti da essa derivati nel territorio del Comune di Campertogno, in modo conforme a quanto indicato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
 - b) La disciplina e l'uso della pubblica fognatura comunale e gli scarichi fognari in essa recapitanti.
 - c) Risulta esclusa dal presente regolamento la disciplina degli scarichi di acque addotte da soggetti pubblici e privati direttamente in corpi idrici superficiali.

Art. 3 Definizioni

- **Accettazione del preventivo:** accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;
- **Acquedotto:** insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla distribuzione idrica;
- **Acque di lavaggio:** acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi acqua di dilavamento di origine non meteorica;
- **Acque di prima pioggia:** acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico. Ad una captazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante

servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche, di cui al Regolamento Regionale 20/02/2006 n.1/R e s.m.i.;

- **Acque meteoriche di dilavamento:** la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da edifici di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- **Acque reflue industriali:** qualsiasi altro tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
- **ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- **Allacciamento idrico:** la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio a uno o più utenti; esso di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale della rete di distribuzione del gestore idrico integrato e termina al punto di consegna dell'acquedotto; l'allacciamento idrico costituisce parte della rete del gestore idrico integrato, che ne risulta pertanto responsabile, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilità del gestore idro-potabile di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprietà privata;
- **Allacciamento fognario:** condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;
- **EGATO (Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale):** territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n.152/06 sono organizzati i servizi idrici e sul quale l'Autorità d'Ambito esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato;
- **EGATO n. 2:** Autorità d'Ambito "Biellesse, Vercellese, Casalese"
- **Atti autorizzativi:** concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui concessione spetta al richiedente;
- **Attivazione della fornitura:** avvio dell'erogazione del servizio, a seguito di un nuovo contratto di fornitura o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
- **Autolettura:** modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del S.I.I., della misura espressa dal misuratore/contatore;
- **Bolletta o documento di fatturazione:** documento che il Gestore del S.I.I. trasmette periodicamente all'utente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi da lui forniti direttamente o indirettamente;
- **Bonus sociale idrico:** bonus idrico introdotto da ARERA – in coerenza con articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 13 ottobre 2016 – con Deliberazione 897/2017/R/idr e successivi aggiornamenti;
- **CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali:** Cassa Conguaglio per i servizi energetici e ambientali;
- **Cessazione:** disattivazione del punto di consegna o del punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore/contatore;
- **Codice di rintracciabilità:** codice, comunicato al richiedente a seguito della presentazione della domanda di allacciamento, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici collegati;
- **Componente perequativa:** è una componente tariffaria presente sia per le forniture di acqua potabile che per i rifiuti e sono presenti in bolletta presenti come UI. I gestori devono applicare obbligatoriamente a tutti i propri utenti queste componenti, ad eccezione delle utenze colpite da sisma, e sono destinate rispettivamente:

- la componente UI-1, alla copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
 - la componente UI-2, per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
 - la componente UI-3, alla copertura dei costi del bonus acqua. Questa componente è applicata a tutte le utenze diverse da quelle che beneficiano del bonus;
 - la componente UI-4, alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia per le opere idriche.
- **Consumi effettivi:** consumi attribuiti sulla base di due letture rilevate/autoletture;
 - **Consumi fatturati:** consumi complessivamente contabilizzati nella bolletta;
 - **Consumi stimati:** consumi attribuiti sulla base di stime di consumo calcolate per il periodo di fatturazione;
 - **Contratto:** contratto di fornitura/utenza del S.I.I., ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, atto stipulato tra l'utente finale ed il gestore del servizio;
 - **Contributi di allacciamento:** corrispettivo per le opere edili necessarie per l'allacciamento su suolo pubblico.
 - **Dati di misura:** misure elaborate e validate da un soggetto abilitato;
 - **Dati di qualità:** dati ed informazioni relativi alla qualità contrattuale del S.I.I. ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dal Gestore all'Ente di governo dell'ambito **EGATO 2** e all'Autorità di Regolazione (ARERA);
 - **Deposito cauzionale:** somma di denaro che l'Utente versa al Gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto. Il deposito è definito dal Gestore nel rispetto delle deliberazioni AEEGSI vigenti;
 - **Depurazione:** insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il recettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
 - **Diritti di allacciamento:** quanto dovuto per il diritto di allacciarsi alle reti idriche e/o fognarie gestite dal Gestore;
 - **Disagio economico sociale:** condizione di vulnerabilità in cui versa un utente, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i. e all'articolo 3, comma 9 e 9bis del decreto legge 185/08;
 - **Disattivazione della fornitura:** interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna nel caso di morosità dell'utente finale, con la contestuale rimozione del misuratore/contatore e la risoluzione del rapporto contrattuale;
 - **Decreto Legislativo n.18 del 23 febbraio 2023:** Decreto Legislativo emanato ai fini dell'attuazione della *Direttiva (UE) 2020/2184* relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (<https://www.ssica.it/direttiva-ue-acque-potabili/>)
 - **D.P.C.M. 4.3.1996:** complesso di disposizioni in materia di risorse idriche emanate in esecuzione dell'art. 4.1 della legge (Suppl. ord. N. 47 alla Gazz. Uff. 14 marzo 1996, n. 62);
 - **Ente di governo dell'ambito:** struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia delle risorse idriche, ai sensi di quanto previsto all'art. 147 comma 1 del D.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
 - **Evento meteorico:** una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verificano o si susseguano, a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto, da un analogo precedente evento;
 - **Fascia agevolata:** come definita dal soggetto competente in coerenza con l'articolo 5 del TICS, indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente;
 - **Fognatura:** insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di

prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro;

- **Fognatura separata:** rete fognaria costituita da due condotte e/o canalizzazioni separate, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al coinvolgimento delle acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia; la rete fognaria del Comune di Campertogno non è provvista di fognatura separata.
- **Forza maggiore:** con forza maggiore s'intende ogni circostanza straordinaria ed imprevedibile al momento della stipula del contratto, che impedisce la regolare esecuzione del contratto e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione del gestore diretta ad eliminarlo e la soddisfazione degli impegni presi con l'utente. Equiparabili a forza maggiore sono: catastrofi naturali, crisi idrica, guerra, attentati, ribellioni, incendio e altri gravi accadimenti di natura non prevedibile non dipesi da azioni od omissioni dirette o indirette del gestore e fuori della portata del controllo dello stesso;
- **Gestore:** Comune di Campertogno che gestisce in economia il S.I.I. sul territorio di Campertogno, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, in virtù della deroga di cui ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del D.lgs 152/06 (le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite) ;
- **Gruppo di misura o misuratore del S.I.I.:** dispositivo atto alla misura dei volumi in transito nel servizio di acquedotto (il servizio di fognatura, allo stato attuale, non prevede dispositivi di misura); sono compresi gli eventuali dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura. Esso è installato nel punto di consegna
- **Immissione in fognatura:** manufatto di norma insistente su suolo pubblico o asservito e comunque accessibile dal Gestore, munito di chiusino ispezionabile, ove gli scarichi fognari dell'utente si immettono nella pubblica fognatura;
- **Indennizzo automatico:** importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti quanto previsto dalle Regolazioni RQSII o REMSI, secondo le modalità in esse definite e in base a quanto definito dall'autorità d'ambito.
- **Lavoro semplice:** prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
- **Lavoro complesso:** prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
- **Lettura:** rilevazione effettiva da parte del Gestore del S.I.I. della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore /contatore;
- **Limitazione della fornitura:** riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;
- **Livello di pressione:** misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta, espressa in atmosfere;
- **Misura di utenza:** insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati validati e utilizzabili ai fini della fatturazione;
- **Misuratore/contatore:** dispositivo fornito dal Gestore atto alla misura dei volumi consegnati all'utente finale;
- **Misuratore accessibile:** misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna presenza fisica;

- **Misuratore non accessibile:** misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da esso incaricata;
- **Misuratore non funzionante:** un misuratore è ritenuto "non funzionante", fra l'altro, quando il totalizzatore numerico del misuratore risulti illeggibile;
- **Misure:** valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite eventuale lettura telematica (telelettura di prossimità o da remoto) o infine raccolti da parte dell'utente finale e successivamente comunicati al Gestore (autolettura)
- **Morosità dell'utente finale (o morosità):** inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente finale al gestore in base al relativo contratto di fornitura;
- **Perdite occulte:** perdite idriche occorse a valle del misuratore; in generale sugli impianti di responsabilità dell'Utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza, richiesta all'Utente per il controllo dei beni di proprietà;
- **Portata:** misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;
- **Punto di consegna dell'acquedotto:** è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore di volumi. Per allacciamenti preesistenti e contatori all'interno della proprietà privata, il punto di consegna diventa il confine tra proprietà pubblica e privata;
- **Punto di scarico della fognatura:** punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale;
- **Quantitativo essenziale di acqua:** quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- **REMSI:** allegato A alla Deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr e s.m.i., recante "REgolazione della Morosità nel Servizio Idrico integrato", nonché allegato 7 al presente Regolamento d'Utenza;
- **Riattivazione della fornitura:** ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa;
- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **RQSII:** Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, disposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA;
- **RQTI:** Testo integrato per la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, disposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA;
- **Scarico:** qualsiasi immissione di acque reflue superficiali sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante;
- **Scarichi esistenti:** scarichi di acque reflue urbane, reflue domestiche e industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente;
- **Servizio Conciliazione:** organismo, istituito da ARERA, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati da ARERA, approvato con Deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com, come successivamente modificato e integrato;
- **Servizio Idrico Integrato (SII):** Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie

- **Sospensione del servizio:** interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione dal rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;
- **Sotto-tipologia d'uso:** con riferimento ai seguenti usi,
 - I. In relazione alla tipologia d'uso domestico:
 - ✓ uso domestico residente;
 - ✓ uso condominiale,
 - ✓ uso domestico non residente;
 - II. In relazione alla tipologia d'uso diverso dal domestico:
 - ✓ uso industriale;
 - ✓ uso artigianale e commerciale;
 - ✓ uso agricolo e zootecnico;
 - ✓ uso pubblico non disalimentabile;
 - ✓ uso pubblico disalimentabile;
 - ✓ altri usi;
- **Subentro:** richiesta di riattivazione con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivato;
- **Superficie scolante:** insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi;
- **Telelettura:** metodo di rilevamento a distanza per via telematica dei consumi delle utenze o dei volumi eventualmente processati, che consente l'acquisizione della lettura senza accesso fisico al contatore. Allo stato attuale il S.I.I. gestito dal Comune di Campertogno non ha installati sistemi di telelettura;
- **TIBSI - Testo Integrato Bonus Sociale Idrico:** Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici, economicamente disagiati;
- **TICO - Testo Integrato Controversie:** Testo integrato in materia di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati da ARERA;
- **TICSI - Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici:** Testo recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti;
- **TIMSII - Testo Integrato Misurazione SII:** Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale;
- **Tipologie (categorie) d'uso:** tipologia "uso domestico", con riferimento all'art. 2 del TICSI, e tipologia "uso diverso dal domestico", con riferimento all'art. 8 del TICSI;
- **TIUC:** Testo Integrato in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile), di cui alla regolazione dell'ARERA;
- **Utente diretto:** utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente;
- **Utente finale:** persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del S.I.I. Le utenze condominiali sono, a tutti gli effetti, equiparate alle utenze finali;
- **Utente finale disalimentabile:** utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il gestore del S.I.I. può procedere alla sospensione o alla disattivazione della fornitura;
- **Utente finale non disalimentabile:** utente finale di cui all'art. 2 del REMSI, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura;
- **Utenti indiretti:** destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale. Coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del S.I.I.
- **Utenza raggruppata o condominiale:** utenza finale servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **Utilizzatori:** cittadino che utilizza le bocche antincendio;

- **Validazione delle misure:** attività di verifica della qualità del dato proveniente dalla raccolta della misura (fisica o telematica) o dall'autolettura del misuratore, finalizzata a valutare l'ammissibilità all'uso formale del medesimo dato, con presa di responsabilità da parte del gestore;
- **Valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico;
- **Voltura:** richiesta di attivazione, con contestuale variazione della titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Titolo II
SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 Distribuzione dell'acqua potabile

1. Il Gestore distribuisce acqua potabile a varie categorie di Clienti privati e pubblici di seguito chiamati Utenti, nel rispetto delle normative di settore comunitarie, nazionali e regionali e delle condizioni indicate nel presente Regolamento.
2. In caso di interruzione del servizio sono possibili dei rimborsi. Il venditore non deve pagare l'indennizzo automatico se il mancato rispetto degli standard specifici di qualità è riconducibile a:
 - a) cause di forza maggiore, intese come atti dell'autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - b) cause imputabili al cliente o a terzi oppure danni o impedimenti provocati da terzi;
 - c) se nell'anno solare al cliente è già stato pagato un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard di qualità;
 - d) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente perché non contengono le informazioni minime richieste (Delibera 413/2016/R/com, Allegato A (TIQV), articolo 20.
3. Il Gestore ha l'obbligo di allacciare i clienti che ne facciano richiesta per le utenze che si trovano nell'area territoriale dove svolgono il servizio e che paghino il diritto di allacciamento e gli eventuali contributi di allacciamento, nel rispetto delle norme stabilite nel Regolamento di utenza, che disciplina le modalità di erogazione del servizio.

Art. 5 Qualità delle acque potabili distribuite

1. La qualità dell'acqua potabile distribuita deve essere conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 31/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Gestore è responsabile della qualità delle acque fino al punto di consegna.
3. Il Gestore non è perciò responsabile dell'impianto idraulico a valle del punto di consegna e di tutto ciò che quivi possa accadere e che possa alterare la qualità dell'acqua.
4. Gli impianti industriali devono essere dotati di propri sistemi di trattamento a salvaguardia del sistema produttivo.

Art. 6 Erogazione dell'acqua potabile

1. Il Gestore fornisce acqua potabile ai propri Utenti nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, La somministrazione di acqua potabile è regolata dalle norme previste dal Codice Civile agli artt.1559 e seguenti.
2. L'acqua potabile è erogata nei limiti dell'estensione e delle potenzialità degli impianti. Tutte le erogazioni sono ad afflusso continuativo, misurate da apposito contatore.

3. L'acqua potabile può essere erogata anche per i servizi di sicurezza contro gli incendi e per usi occasionali o con durata limitata (es.: lavaggio strade e piazze, spettacoli, feste popolari, cantieri, rifornimenti vari, ecc.); è inoltre consentito, essendovene la possibilità, in carenza di altra fonte alternativa, e previa specifica autorizzazione del Gestore, l'utilizzo di acqua potabile per l'irrigazione degli spazi pubblici a verde attrezzato, tramite impianti fissi, solo se dotati di apposito contatore.
4. Il Gestore si obbliga a garantire la dotazione prevista contrattualmente. Sono fatti salvi i casi in cui il Gestore non possa erogare acqua per caso di forza maggiore.
5. Gli impegni di fornitura s'intendono riferiti al punto di consegna.

Art. 7 Uso dell'acqua potabile

1. L'acqua potabile è usata direttamente dall'Utente che s'impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nella domanda di fornitura.
2. Nel caso di variazioni d'uso dell'acqua da parte dell'Utente rispetto a quanto contrattualmente stabilito, l'utente dovrà richiedere la variazione contrattuale al Gestore, il quale potrà assentire o meno a tale variazione;
3. Nel caso in cui la richiesta di variazione di cui sopra non sia stata effettuata, il Gestore, previo accertamento delle variazioni d'uso intervenute e senza che ciò comporti variazione contrattuale, si riserva il diritto di rifatturare i consumi secondo i corrispondenti nuovi valori tariffari con decorrenza dal giorno in cui la modifica si è verificata, comprovata oggettivamente, ovvero dall'inizio del contratto di fornitura.
4. L'Utente deve operare in modo da conseguire il massimo risparmio idrico.

Art. 8 Divieto di rivendita

1. Agli Utenti è fatto divieto assoluto di rivendita dell'acqua fornita dal Gestore. Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto di utenza per colpa dell'Utente.
2. Gli accertamenti di cui sopra sono effettuati dal personale all'uopo individuato dal Gestore.
3. Gli scambi tra Gestori del S.I.I. non rientrano nell'applicazione del seguente articolo.
4. Le unità distributive variamente denominate (fontane, lavatoi, chioschi d'acqua, ecc.) non sono da considerare come vendita di acqua.

Art. 9 Opere di derivazione

1. Le derivazioni di utenza (allacciamenti) sono costituiti di norma dalle seguenti parti principali:
 - presa dalla condotta del Gestore, provvista, di norma, di valvola d'intercettazione e pozzetto;
 - tubazione di allacciamento che si estende dal punto di presa al punto di consegna;
 - misuratore di volume/contatore.
2. Per gli allacciamenti di nuova realizzazione, il misuratore di volumi deve essere collocato, ove possibile e salvo quanto previsto al successivo comma 3, al punto di consegna, in un luogo accessibile ed idoneo tale da consentirne l'installazione e le eventuali future manutenzioni e/o sostituzioni.
3. Stante i lunghi periodi di gelo, frequenti sul territorio comunale, è facoltà del Gestore, in deroga a quanto previsto al precedente comma 2, concedere di installare il misuratore di volumi all'interno dell'edificio privato. In tale eventualità resta inteso che il punto di consegna è il confine tra la proprietà pubblica e le proprietà private.

4. Il misuratore di volumi, salvo quanto previsto dal precedente comma 3, deve essere protetto in un pozzetto, la cui realizzazione è a carico dell'Utente e di dimensioni adeguate concordate con il Gestore.
Sono inoltre a carico dell'Utente gli elementi componenti gli allacci secondo quanto definito nell'Allegato 11 (schema di allaccio).
Il contatore sarà fornito e posato dall'Utente all'attivazione della fornitura, previo sopralluogo dell'incaricato del Gestore per il controllo della matricola.
5. Le opere di derivazione dalla condotta del Gestore per la creazione di un punto di presa non possono essere svolte in autonomia dall'Utente. Le opere di derivazione dalla condotta principale fino al punto di consegna, dove origina l'impianto dell'Utente, e il contatore sono sempre nella piena ed esclusiva disponibilità del Gestore. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle medesime spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli Utenti ed a chiunque altro, pena il pagamento dei danni e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge.
6. Nel caso in cui la presa esistente non avesse le caratteristiche di cui ai commi precedenti o sussista un'effettiva impossibilità di lettura del contatore, il Gestore ha facoltà di modificare la presa, addebitando il relativo costo all'utente, anche nel caso previsto al comma 3.
7. Le condotte, le apparecchiature e gli impianti posti a monte del punto di consegna e gli accessori di cui al precedente punto 4 (vedasi allegato 11) restano di proprietà del Gestore. E' di proprietà del Gestore, fatti salvi casi particolari preesistenti, il contatore, mentre sono di proprietà dell'Utente la nicchia e/o pozzetto, le condotte, le apparecchiature e gli impianti posti a valle del punto di consegna, e gli accessori di cui al precedente comma 4 escluso il contatore. Qualora il contatore sia posto all'interno dell'edificio privato, il punto di consegna è il confine tra la proprietà pubblica e le proprietà private.
8. Il Gestore stabilisce il numero massimo di contatori che possono insistere su una singola presa sulla base del diametro della stessa e secondo le specifiche tecniche del Gestore.
9. Il Gestore fornisce specifiche tecniche in un apposito allegato che va poi sottoscritto dall'intestatario del contratto a comprova dei lavori in linea con quanto richiesto.

Capo II

OBBLIGHI PER GLI UTENTI

Art. 10 Obblighi generali

1. L'Utente è tenuto a corrispondere al Gestore per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato (o parte di esso), alle scadenze contrattualmente previste, gli importi tariffari, stabiliti sulla base delle articolazioni approvate dall'Autorità d'Ambito, applicati ai volumi risultanti dai contatori e stabilite di anno in anno dal Gestore;
2. L'Utente deve provvedere affinché siano preservate da manomissioni e da danneggiamenti le apparecchiature e tutte le parti costituenti l'impianto e la derivazione, nel tratto a valle del punto di consegna. L'Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, anche da terzi, ed è tenuto a sostenere le spese di riparazione o a rimborsarle al Gestore, qualora intervenga in emergenza. In particolare l'Utente deve attuare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare gli eventuali

pericoli di gelo e di inquinamento. Le eventuali spese per le operazioni di disgelo, per le riparazioni e sostituzioni sono a carico dell'Utente.

3. La fornitura e la posa del contatore è a carico dell'Utente; il contatore sarà posato in apposito pozzetto, messo a disposizione dall'Utente, posto in luogo concordato con il Gestore. La posizione del pozzetto dovrà essere approvata dal Gestore. Qualora il punto di consegna sia ubicato su suolo pubblico, il pozzetto potrà essere fornito e posato dal Gestore con addebito all'Utente nei costi di allacciamento.
4. L'Utente potrà eventualmente, se necessario, posizionare i contatori, anche all'interno dell'edificio (o delle sue pertinenze) per cui viene richiesta l'attivazione dell'utenza previa comunicazione al Gestore.
5. Tutte le utenze, sia pubbliche che private, comprese quelle ancora sprovviste, dovranno essere dotate di apposito contatore per l'accertamento e il monitoraggio dei consumi.
6. È a carico del Gestore la manutenzione di tutti i componenti collocati a monte del punto di consegna. È a carico dell'Utente la manutenzione di tutti gli altri componenti dell'allacciamento a valle del punto di consegna, compreso il contatore. Ogni responsabilità civile e/o penale derivante da incuria o mancata manutenzione rimane a carico del soggetto competente, come sopra indicato.
7. Relativamente alla fattispecie contemplata dall'Art. 5 comma 3 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 9 marzo 2015 n. 2/R , l'Utente è tenuto ad allacciarsi all'acquedotto pubblico qualora questo sia esistente ed il Gestore reputi l'allacciamento tecnicamente ed economicamente eseguibile.

Art. 11 Apparecchiature di misura

1. L'Utente è custode del misuratore di volumi (contatore) e di tutti gli accessori compresi (ad esempio sigilli/piombi), posti nel pozzetto di alloggiamento dei medesimi, e pertanto risponde della loro buona conservazione, anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano dovuti ad altri.
2. La manomissione intenzionale del misuratore di volumi o di sigilli/piombi, accertata dagli addetti incaricati dal Gestore, e/o qualsiasi altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento di tali apparecchiature, comportano la sospensione immediata dell'erogazione secondo le vigenti norme amministrative, il recesso del contratto d'utenza e l'azione giudiziaria contro l'Utente.
3. L'Utente, a conoscenza della presenza di guasti e/o malfunzionamenti del misuratore di volumi/contatore, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore e provvedere tempestivamente alla sostituzione o riparazione dello stesso dando comunicazione al Gestore dell'eventuale nuova matricola e consegnando l'ultima lettura del contatore se sostituito. Le eventuali modifiche al pozzetto conseguenti alla riparazione/sostituzione, sono a carico dell'Utente se posto su proprietà privata.
4. L'Utente dovrà inoltre comunicare immediatamente al Gestore qualsiasi altra anomalia riscontrata nell'erogazione del servizio.

Art. 12 Interruzione dell'erogazione

1. Qualora si verificassero interruzioni nella fornitura, l'Utente deve darne tempestiva segnalazione al Gestore.
2. L'Utente non potrà pretendere indennizzo alcuno per la temporanea sospensione dell'erogazione derivante da necessità urgenti di esecuzione di lavori sugli impianti e/o da cause tecniche non imputabili a colpe del Gestore e/o da qualsivoglia causa di forza maggiore.
3. Il Gestore non deve pagare l'indennizzo automatico se il mancato rispetto degli standard specifici di qualità è riconducibile a:

- cause di forza maggiore, intese come atti dell'autorità pubblica, eventi naturali eccezionali, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
- cause imputabili al cliente o a terzi oppure danni o impedimenti provocati da terzi;
- se nell'anno solare al cliente è già stato pagato un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard di qualità;
- in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente perché non contengono le informazioni minime richieste.(Delibera 413/2016/R/com, Allegato A (TIQV), articolo 20.
- Inoltre il pagamento dell'indennizzo è sospeso se l'utente è moroso, finché non paga le somme dovute.

Capo III

TIPOLOGIA DI FORNITURA E DOTAZIONE IDRICA

Art. 13 Tipologie di fornitura

1. Le tipologie di fornitura sono ad uso privato e ad uso pubblico, permanente e provvisorio.
2. Per le forniture ad uso privato s'intendono le seguenti categorie contrattuali:
 - **uso civile domestico:** acqua potabile destinata all'uso umano; alimentazione, servizi igienici ed altri impieghi domestici ordinari, con dotazione minima pro-capite giornaliera di 50 l/ab/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/ab/anno);
 - **uso-artigianale-commerciale:** relativi a settori artigianali e terziario in generale, con esclusione dell'uso industriale;
 - **usi industriali**
 - **uso agricolo-zootecnico:** acqua potabile utilizzata per le attività collegate a quelle zootecniche, con l'assoluto divieto di uso irriguo, la dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili;
 - **uso provvisorio:** acqua, potabile o meno, utilizzata per periodi di tempo limitati e nei casi di cui all'art. 6 comma 3, che dovranno essere valutati di volta in volta dal Gestore. Si prevede che il periodo massimo di utilizzo sia pari a sei mesi. Qualora l'Utente abbia necessità di un periodo di utilizzo superiore, lo stesso dovrà evidenziarne i motivi nella sua domanda. La dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili.
 - **uso antincendio:** acqua potabile utilizzata esclusivamente in caso di incendi, pena la completa sospensione dell'erogazione all'Utenza.
3. Per forniture ad uso pubblico, civile non domestico, erogate a favore di Enti pubblici, si intendono quelle destinate ad attività di pubblica utilità, edifici ed impianti destinati a pubblici servizi, eventualmente individuati dal Gestore. La dotazione sarà commisurata alle specifiche esigenze compatibilmente con le risorse disponibili.
4. Le forniture vengono regolate dalle norme contenute nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente ivi previsto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di contratti di somministrazione, agli usi ed alle consuetudini.
5. Per le Utenze che hanno caratteri particolari e che non possono essere assimilate alle precedenti, la dotazione sarà commisurata alle specifiche esigenze, previa verifica da parte del Gestore dell'effettiva disponibilità.

Art. 14 Variazioni delle dotazioni

1. Previa verifica della disponibilità, le dotazioni di cui all'art. 13 possono variare a seconda di particolari, comprovate e motivate esigenze comunicate al Gestore a mezzo di specifica richiesta scritta da parte dell'Utente interessato.
2. Nel caso in cui i consumi rilevati dal contatore dell'Utente risultino eccessivi rispetto alle dotazioni contrattuali previste, il gestore potrà disporre gli opportuni accertamenti che potranno comportare anche la revisione contrattuale.

Art. 15 Utenza raggruppata o condominiale

1. Nel caso di utenze raggruppate o condominiali, che dovranno avere la medesima tipologia di fornitura, qualunque sia la categoria contrattuale di riferimento di cui all'art.13, la dotazione sarà pari alla somma delle dotazioni relative alle singole utenze sottese.
2. In caso di un unico contratto di utenza condominiale dotata di un unico contatore è prevista l'applicazione della quota variabile e della quota fissa dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, calcolate sulla base delle unità immobiliari ad essa sottese.

Art. 16 Bocche antincendio

1. Le bocche antincendio, sia pubbliche che private, devono essere usate esclusivamente in caso di incendi e/o per le prove di collaudo, pena la completa sospensione dell'erogazione all'utenza. Nel caso di attivazione della bocca antincendio, l'Utilizzatore, a qualunque titolo, dovrà comunicare al Gestore l'avvenuta attivazione delle bocche. Il Gestore provvederà ad una nuova piombatura, se esistente. All'Utilizzatore fraudolento, ossia che utilizza le bocche antincendio per usi differenti da quelli descritti nel presente comma 1, sarà applicata una penale stabilita dal Gestore, salvo le ulteriori spese per il maggior danno accertato dal Gestore e denuncia alle autorità competenti.
2. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o variazioni di pressione.
3. Per l'uso antincendio, dietro specifica richiesta dei privati, il Gestore provvede ad eseguire le prese d'utenza con oneri a carico dell'Utente pubblico o privato che ne ha fatto richiesta, sulla base dei costi preventivati dal Gestore che non potranno comunque eccedere quelli previsti dal prezzario regionale. Il progetto dell'impianto interno alla proprietà pubblica o privata è redatto a cura, onere e responsabilità dell'Utente e può, qualora necessario, prevedere una vasca di accumulo specifica opportunamente dimensionata. L'Utente deve preliminarmente acquisire dal Gestore le informazioni riguardanti la potenzialità in termini di pressione e portata della rete di acquedotto pubblico. In particolare il Gestore determina il diametro delle condutture e della presa in base al numero di idranti ed alla loro distanza ed ubicazione. Di tali informazioni l'Utente deve tener conto nella predisposizione del progetto dell'impianto interno alla proprietà.
4. Le bocche antincendio saranno installate con apparecchio di misura per calcolare l'effettivo utilizzo a fini statistici.
5. Per l'installazione di bocche antincendio con sezione superiore a quelle previste dalle normative vigenti, il Gestore e l'Utente concorderanno direttamente tra loro le condizioni tecniche ed economiche dell'installazione e della fornitura.

6. Le valvole di chiusura delle bocche antincendio suggellate dal Gestore potranno essere utilizzate solo in caso di incendio dall'Utilizzatore, rompendo il suggello, con l'obbligo però di darne avviso scritto dell'uso fatto nel termine di dodici ore.
7. Nel caso di bocche antincendio private, l'Utente potrà provarne il funzionamento. Con tale atto il Gestore è mallevato nei confronti di qualunque comportamento possa avere l'erogazione in caso di bisogno. L'Utente potrà gratuitamente collaudare il suo impianto per bocca da incendio una volta all'anno previo accordo su orari e tempistiche per non danneggiare tutte le altre utenze. L'Utente che volesse effettuare più collaudi all'anno dovrà, caso per caso, richiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione scritta.
8. Qualora fosse contestata e comprovata la rottura del sigillo, non per causa di incendio, l'Utente sarà passibile di sanzione di 500 euro, salve sempre le azioni penali e civili che il Gestore intendesse esperire.
9. Il Gestore istituisce presso la propria sede il registro delle bocche antincendio private.

Art. 17 Prescrizioni per pozzi d'acqua ad uso privato

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non esistono, sul territorio comunale, pozzi d'acqua ad uso privato. In ogni caso si farà riferimento alla normativa vigente.

Art. 18 Prescrizioni per serbatoi di accumulo e autoclavi

1. L'Utente ha la facoltà di dotare, a propria cura e spese, il proprio impianto interno di un serbatoio di stoccaggio, per garantirsi contro eventuali interruzioni nell'erogazione dell'acqua. La riserva d'acqua dovrà essere ubicata a valle del contatore, l'Utente è responsabile dell'installazione e manutenzione dei manufatti e del rispetto delle norme sanitarie in merito.
2. I serbatoi di stoccaggio non potranno accumulare un volume superiore a quello mediamente necessario per un'erogazione di 36 ore, calcolata in riferimento alla dotazione contrattuale dell'utente.
3. Nel caso in cui siano presenti accumuli superiori a dette quantità, l'Utente è tenuto ad interrompere il flusso idrico fino al ripristino del volume contrattuale come previsto al comma 2; in caso di inosservanza il Gestore potrà procedere alla sospensione della fornitura.
4. Il Gestore non assume nessuna responsabilità in merito alle conseguenze derivanti dalla cattiva costruzione e/o conduzione di tali impianti.
5. E' ammesso l'utilizzo di impianti di sollevamento, posti a valle delle apparecchiature di misura. Essi devono essere idraulicamente sconnessi dalla presa.
6. I serbatoi di stoccaggio sono dotazioni indispensabili per quelle attività artigianali, commerciali ed industriali che non possano funzionare in mancanza anche solo temporanea di acqua potabile. Tali utenze, qualora ne siano sprovviste, non si possono rivalere sul Gestore per eventuali danni dovuti a temporanea interruzione dell'erogazione idrica dovuta a causa di forza maggiore e/o lavori di manutenzione programmata.

Capo IV

ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO

Art. 19 Allacciamento all'acquedotto

1. La domanda di allacciamento, redatta sul modello fornito dal Gestore, contiene fra l'altro le modalità di pagamento del diritto di allacciamento e del contributo sui costi di allacciamento.
2. Per le utenze civili domestiche, il preventivo per i lavori di allacciamento sarà compilato a partire dal prezzario regionale vigente al momento della richiesta.
3. Trattandosi di un contributo dell'Utenza a sostegno della spesa per l'esecuzione dell'allacciamento, qualora il costo effettivo a consuntivo relativo alla realizzazione del medesimo sia inferiore al preventivo di cui al comma precedente, il Gestore ridetermina il contributo dell'utenza sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
4. I lavori relativi alle opere di allacciamento su suolo pubblico e/o sulla condotta del Gestore, sono effettuati direttamente dal Gestore, previo pagamento anticipato da parte dell'Utente del contributo sui costi di allacciamento.

Capo V

CONTRATTO D'UTENZA

Art. 20 Corrispettivo d'utenza

1. Per avere diritto alla fornitura l'Utente dovrà provvedere alla sottoscrizione della domanda di utenza e, previa verifica del Gestore dell'effettiva possibilità di allacciamento, al pagamento dei diritti di allacciamento; ad ogni domanda corrisponde di norma l'installazione di un solo contatore. Il presente Regolamento è messo a disposizione degli Utenti sul sito ufficiale del Comune. A richiesta dell'Utente potrà essere inviata una copia digitale alla mail indicata.

Art. 21 Modalità di accesso alla fornitura

1. L'uso dell'acqua potabile può essere fornito a chiunque sia in possesso legittimamente degli immobili da servire, allacciati alla pubblica rete idrica.
2. I costi di contratto sono definiti nell'allegato 2 del presente Regolamento.
3. Per le erogazioni provvisorie di durata superiore al mese, fatte salve le altre prescrizioni di cui al comma precedente, il deposito cauzionale potrà essere stabilito in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato. L'eventuale maggior consumo o rimborso sarà regolato posticipatamente, secondo le misurazioni del contatore. Per tali erogazioni, la relativa quota fissa e il prezzo dell'acqua saranno quelli della tariffa in vigore, così pure varranno le prescrizioni del presente Regolamento.
4. Il contratto d'utenza consente l'attivazione della fornitura.
5. Le richieste di attivazione della fornitura sono firmate dall'interessato o da un suo delegato se persona fisica. Nel caso di edifici in condominio, di consorzi di Utenti o di Società, il contratto d'utenza è stipulato dall'Amministratore del condominio o dal legale rappresentante del Consorzio d'utenza o della Società. Le richieste dovranno essere indirizzate al Gestore e dovranno pervenire complete della necessaria documentazione, con la facoltà per l'interessato di utilizzare gli strumenti di certificazione previsti dalla normativa, tempo per tempo, vigente.
6. Espletate le procedure interne, necessarie per le verifiche tecniche, i contratti d'utenza saranno rilasciati dal Gestore, in conformità alle presenti disposizioni. Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti e sarà registrato con numerazione progressiva

- su supporto digitale e cartaceo. Per quanto riguarda i tempi per la successiva attivazione della fornitura, valgono le disposizioni contenute nella Carta del Servizio.
7. Nel caso in cui la domanda venga respinta e/o sospesa, il Gestore provvederà a fornire motivata comunicazione all'Utente.
 8. Qualora con la domanda di fornitura si chieda lo sdoppiamento dell'utenza principale e questa risulti morosa, il Gestore può richiedere il saldo delle fatture inevase prima dell'attivazione della fornitura.
 9. Qualora sia opportuno effettuare verifiche ulteriori rispetto a quelle previste dal presente Regolamento, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente, per il tempo strettamente necessario alle verifiche, la procedura di fornitura. Tale sospensione sarà tempestivamente comunicata all'Utente.
 10. Il Gestore è tenuto ad attribuire un codice identificativo unico e geolocalizzato per ogni utenza contrattualizzata. Per armonizzarsi a quanto prescritto nell'ambito EGATO 2 il codice identificativo sarà composto da 16 caratteri numerici, composti come segue:
 - 2 cifre identificano il codice ISTAT della Regione Piemonte
 - 6 cifre identificano il codice Istat del Comune di Campertogno 00B505
 - 8 cifre di codice progressivo.

Art. 22 Decorrenza della fornitura

1. La fornitura decorre dalla data di stipula del contratto e dura fino alla data di risoluzione del medesimo. La disdetta del contratto d'utenza deve avvenire in base alle prescrizioni indicate al successivo art. 31.
2. L'Utente a cui è stata assentita la fornitura è sempre obbligato a corrispondere al Gestore l'onere tariffario per il servizio idrico integrato, fino alla data di risoluzione del contratto di utenza.
3. Il Gestore, per comprovate motivazioni tecniche e/o di interesse generale, potrà revocare il contratto d'utenza, previa comunicazione scritta all'Utente almeno trenta giorni prima della data di chiusura dell'utenza. Il presente comma non è applicabile utenze domestiche.

Art. 23 Diritto di libero accesso del personale del Gestore agli impianti ed apparecchiature

1. Ai proprietari dei terreni interessati da tubazioni e pertinenze delle pubbliche reti di acquedotto è fatto sempre obbligo di garantire il libero accesso al personale del Gestore o a un suo incaricato (munito di tessera di riconoscimento), addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione della rete e dell'impianto.
2. Le servitù che vengano a crearsi per la posa di condutture e/o allacciamenti in proprietà privata sono disciplinate dalle norme del Codice Civile.

Capo VI

NORME TECNICHE

Art. 24 Condizioni tecniche per gli allacciamenti

1. Gli allacciamenti idrici potranno essere consentiti solo da condotte aventi compiti di distribuzione. In caso di condotte non distributrici, gli allacciamenti potranno essere consentiti soltanto per gruppi di utenze tramite un'idonea rete di distribuzione in capo al Gestore fino al punto di consegna.
2. È facoltà del Gestore far disporre un'unica opera di allacciamento che serva un gruppo di utenti, responsabili in solido verso il Gestore, di tutto ciò che riguarda l'utenza.
3. Per fini di interesse generale, il Gestore si riserva la facoltà di valutare i casi particolari come sopra descritti che si dovessero presentare, autorizzando gli allacciamenti previo parere del competente servizio.
4. Le tubazioni delle derivazioni private da collocarsi all'aperto debbono essere messe in opera ad una profondità non inferiore ad 80 cm.

Art. 25 Impianti idrici e serbatoi

1. In caso di presenza di serbatoi, l'allacciamento, a valle del punto di consegna, deve di norma essere dotato di un dispositivo antireflusso atto ad impedire che l'acqua già consegnata possa rifluire nell'acquedotto a seguito di anomalie di esercizio. Tale dispositivo (valvola unidirezionale, disconnettore idraulico o altro) è a carico dell'Utente ed è stabilito dal Gestore.
2. Le utenze sono tenute a dichiarare al Gestore la presenza di serbatoi. Qualora, a fronte di controlli da parte del Gestore, gli impianti non risultassero conformi a quanto prescritto al precedente comma, gli Utenti dovranno adeguare gli stessi, pena la sospensione immediata della fornitura.
3. Il Gestore non risponde degli eventuali danni cagionati per inottemperanza a quanto sopra prescritto.

Art. 26 Impianti a cura dell'Utente

1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna e la relativa manutenzione sono a cura e spese dell'Utente. Tali lavori dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente.
2. Le prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento si applicano agli impianti di proprietà privata come a quelli di proprietà pubblica.
3. Il Gestore non si assume nessuna responsabilità, né verso l'Utente né verso terzi, per danni che potessero essere originati da qualunque causa a valle del punto di consegna.
4. L'Utente risponde, verso il Gestore e verso terzi, dei danni cagionati dalla cattiva costruzione o manutenzione degli impianti di sua proprietà, sia delle apparecchiature di misura di proprietà del gestore.

Art. 27 Prevenzione degli inquinamenti

1. Ogni contratto di utenza è subordinato al fatto che il richiedente possa dimostrare al Gestore di aver provveduto a sua cura e spese all'installazione di un impianto idoneo allo smaltimento delle acque reflue conforme alle normative vigenti in materia, allacciamento alla fognatura, fossa Imhoff, depuratori, ecc.
2. È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua non potabile o di altro acquedotto o comunque commiste a

sostanze estranee. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi per acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine, senza l'interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua a zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori, in modo da impedire eventuali adescamenti e reflussi.

3. L'Utente dovrà scrupolosamente evitare ogni fatto che possa costituire potenziale/accidentale pericolo di inquinamento delle acque. Gli addetti al servizio del Gestore dovranno segnalare qualunque situazione possa arrecare danno alla potabilità delle acque.

Art. 28 Sospensione dell'erogazione

1. Ogni infrazione a quanto disposto dai precedenti articoli comporterà l'immediata sospensione dell'erogazione, senza pregiudizio di rimborso per eventuali danni causati al Gestore o a Terzi.

Capo VII

VOLTURE, RIATTIVAZIONI, DISDETTE

Art. 29 Modalità di voltura

1. Le domande di voltura dovranno essere indirizzate al Comune di Campertogno, in qualità di Gestore del Sistema Idrico Integrato, tramite mail, all'indirizzo sindaco.campertogno@ruparpiemonte.it, oppure presentate direttamente presso gli Uffici Comunali.
2. Per poter accedere alla firma del contratto, l'Utente subentrante dovrà:
 - Presentare tutta la documentazione richiesta in conformità alle specifiche procedure rese disponibili dai competenti servizi del Comune di Campertogno;
 - Provvedere al pagamento delle spese previste, come indicato nell'allegato 2 del presente Regolamento, comprensive della revisione da parte del Gestore delle opere e delle apparecchiature dell'allacciamento esistente.

La relativa procedura viene dettagliata nella Carta del Servizio al punto 4.5.

3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, in caso di decesso dell'intestatario del contratto, la richiesta di voltura inoltrata al Gestore, secondo le modalità previste al comma 1, sarà a titolo gratuito secondo le modalità dettagliate nel punto 4.6 della Carta del Servizio.

Art. 30 Riattivazioni

1. Le richieste di riattivazione, ovvero di subentro, dovranno essere inoltrate al Gestore.
2. Per poter accedere alla firma del contratto, l'Utente subentrante dovrà:
 - presentare la documentazione richiesta in conformità alle specifiche procedure rese disponibili dagli addetti;
 - provvedere al pagamento delle spese previste, come indicato nell'allegato 2 del presente Regolamento.

3. Nel caso in cui l'utenza fosse stata chiusa definitivamente, in seguito a domanda di disdetta e la stessa venga riattivata da un Utente diverso dal precedente intestatario, il medesimo Utente sarà obbligato alla stipula di un nuovo contratto d'utenza.
4. Il Gestore si riserva il diritto di effettuare i necessari controlli tecnici, prima di autorizzare qualsiasi riattivazione.
5. Nei casi in cui l'utenza fosse stata temporaneamente sospesa/disattivata per mancato pagamento, l'Utente che voglia riattivare il servizio è obbligato primariamente ad estinguere il proprio debito con il Gestore, oltre al pagamento del costo di riattivazione della fornitura come indicato nell'allegato n. 3.

Art. 31 Disdette

1. Nel caso di cessazione di un'utenza, è fatto obbligo all'intestatario di:
 - presentare domanda di disdetta, secondo quanto previsto nella carta del Servizio;
 - pagare tutte gli avvisi di pagamento eventualmente inevasi;
 - comunicare l'ultima lettura;
 - concordare un appuntamento per il sigillo del contatore;
 - indicare l'indirizzo per l'invio dell'ultimo avviso di pagamento.
2. I contratti di utenza si intendono risolti di diritto nel caso di cessazione di godimento dell'immobile derivante da fallimento o da vendita giudiziaria. Restano salvi i diritti del Gestore per gli eventuali crediti rimasti inevasi (art. 74 del R.D. 16.3.1942, n. 267).
3. Quanto previsto al comma precedente, si applica anche nel caso di distruzione dell'immobile di cui la concessione sia di pertinenza.

Titolo III

SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Capo I DISCIPLINA E GESTIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 32 Classificazione degli scarichi

1. Ai sensi della vigente normativa gli scarichi immissibili in una pubblica rete fognaria possono derivare da: acque reflue urbane, acque reflue industriali, acque reflue derivanti da sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia o delle acque di lavaggio di superfici interne o di piazzali.

Art. 33 Obbligatorietà dell'allacciamento di scarichi domestici alla rete fognaria

1. Tutti gli insediamenti che generano scarichi di acque reflue domestiche e per i quali lo scarico terminale sia canalizzabile con una condotta avente sviluppo inferiore o uguale a 100 m dalla pubblica fognatura, hanno l'obbligo di immettere in essa detti reflui, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti. La distanza viene calcolata partendo dal punto all'interno della proprietà più vicino rispetto al punto di allacciamento alla pubblica

fognatura indicato dal Gestore, a prescindere dalle predisposizioni interne dell'edificio.

2. In caso di inerzia o di inadempimento dei titolari degli scarichi di cui al precedente comma, il Sindaco del Comune di Campertogno potrà far rispettare gli obblighi del presente articolo con apposita ordinanza e contestuale revoca di eventuali autorizzazioni allo scarico in acque superficiali.
3. L'Utente può richiedere al Gestore eventuali deroghe, anche temporanee, a quanto sopra nei casi di comprovate motivazioni e difficoltà tecniche. Il gestore si esprimerà dopo verifica da parte dell'ufficio tecnico.
4. Al momento dell'allacciamento devono essere attive le fosse biologiche o analoghi manufatti intercettanti gli scarichi delle acque reflue prima della loro immissione nella pubblica rete fognaria.
5. Gli allacciamenti dovranno preferibilmente essere realizzati sulla rete fognaria secondaria senza interessare direttamente i collettori principali, raggruppando il maggior numero di utenti.

Art. 34 Domanda di allacciamento di scarichi domestici alla rete fognaria

1. Tutti i nuovi scarichi di tipo domestico sono ammessi in fognatura previa domanda di allacciamento formulata al Gestore secondo le modalità di seguito descritte.
2. La domanda di allacciamento dovrà essere inoltrata al gestore secondo il modulo previsto e reso disponibile sul sito del Comune di Campertogno o in forma cartacea richiedibile gratuitamente presso gli uffici comunali.
3. Si dovrà inoltre allegare alla domanda la documentazione progettuale a firma di professionista abilitato come da Allegato 12.
4. Alla presentazione della domanda di allacciamento, il Gestore provvede a completare l'istruttoria nei tempi nella Carta del Servizio ed ha la facoltà di richiedere elementi integrativi. In tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi vengono acquisiti.
5. A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione dell'allacciamento, il Gestore potrà richiedere la costituzione di una cauzione infruttifera o di una fideiussione per un importo non superiore all'ammontare dei lavori. Detta cauzione infruttifera o fideiussione sarà svincolata entro 60 giorni dal termine dei lavori previa verifica dell'osservanza delle prescrizioni connesse all'allacciamento.
6. La costituzione di cauzione infruttifera o fideiussione interesserà allacciamenti di particolare importanza da individuare prevalentemente in urbanizzazioni primarie, nuovi insediamenti con volumi superiori ai 1000 m³ ed in ogni altro caso simile ai suddetti.
7. Nel caso di ulteriori allacciamenti a tratti di fognatura privata che già recapita nella pubblica fognatura, il richiedente il nuovo allaccio dovrà ottenere dal proprietario della fognatura privata la relativa autorizzazione da produrre al Gestore, il quale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni al progetto originale presentato con la domanda di allacciamento della fognatura privata, al fine del rilascio della autorizzazione alla realizzazione di nuovi allacciamenti.
8. Nel caso di attivazione di nuovi strumenti urbanistici, i soggetti attuatori degli stessi, in applicazione di quanto previsto, dovranno presentare al Gestore la progettazione dettagliata degli impianti in ottemperanza al presente Regolamento e successive integrazioni ed aggiornamenti.

Art. 35 Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti domestici o assimilabili

1. I lavori di allacciamento alla pubblica rete fognaria devono essere eseguiti, previa autorizzazione degli Enti competenti, a cura e spese dell'interessato, in conformità alle norme tecniche del presente Regolamento ed alla normativa vigente.
2. I lavori di allacciamento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere eseguiti dall'Utente o dal Gestore.
3. Nel ricevere la domanda di allacciamento il Gestore fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato. Successivamente, il Gestore presenta all'Utente il preventivo per i lavori di allacciamento. Per le utenze domestiche, il preventivo per i lavori di allacciamento sarà redatto in base al prezzario regionale vigente al momento della richiesta.
4. Omissis.
5. Per ogni scarico nella pubblica fognatura dovrà essere predisposto, di norma, un apposito pozzetto di controllo posto al limite interno della proprietà (pozzetto finale) costruito secondo gli schemi tipo forniti dal Gestore. Tale pozzetto dovrà essere sifonato allo scopo di evitare la fuoriuscita di cattivi odori;
6. I manufatti di allacciamento dovranno essere realizzati con materiali aventi ottima resistenza meccanica, alla corrosione, all'abrasione e scarsa scabrezza, per evitare perdite di carico. Deve essere garantita la tenuta delle condotte al fine di evitare dispersioni di acque reflue nel sottosuolo;
7. Le condotte di allacciamento dovranno avere dimensione e pendenze idonee. Dovranno essere evitati, per quanto tecnicamente possibile, gli incroci di condotte fognarie con esistenti dell'acquedotto. Nei casi in cui ciò non sia possibile, la condotta fognaria dovrà essere collocata al di sotto dell'acquedotto, ad un'adeguata distanza.
8. Le condotte di allacciamento dovranno avere diametro interno minimo di 200 mm per lo scarico delle acque miste e di 120 mm per lo scarico delle sole acque nere (di uscita da fosse biologiche). Le condotte di allacciamento non potranno avere pendenza inferiore all'1%.
9. La parte terminale della condotta di allacciamento deve essere innestata con quota di fondo non inferiore all'estradosso superiore della condotta fognaria pubblica ricevente. In casi particolari il gestore può concedere l'allacciamento a quota inferiore rispetto alla sezione della condotta fognaria pubblica ricevente, a fronte della presentazione di una nota autenticata di sgravio di responsabilità.
10. Omissis
11. Il Gestore si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti, o differenze rispetto alle specifiche di cui all'allegato 8 "Allaccio tipo per fognatura".
12. Per quanto concerne gli impianti fognari interni alle proprietà, fatto salvo quanto contemplato dal presente regolamento, valgono le prescrizioni tecniche indicate nei diversi regolamenti comunali in materia edilizia e eventuale normativa sanitaria.
13. Per i nuovi allacciamenti conseguenti a nuove costruzioni o a ristrutturazioni rilevanti su insediamenti esistenti, l'utente è tenuto a separare nella propria rete interna le acque meteoriche dalle acque nere anche se lo scarico avviene in un tronco fognario unico di tipo misto.

Art. 36 Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla pubblica fognatura

1. Sono di proprietà pubblica tutte le opere fognarie ed i manufatti ubicati sul suolo pubblico.
2. Fatto salvo quanto espressamente indicato nel presente Regolamento la costruzione delle opere necessarie a realizzare l'allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto autorizzato dal Gestore.
3. Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il proprietario dell'immobile deve inviare al Gestore, almeno sette giorni prima dell'esecuzione dei lavori, una comunicazione che riporti la data di inizio degli stessi, l'impresa costruttrice, il nominativo del direttore dei lavori ed i relativi riferimenti telefonici. Egli dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni richieste dal Gestore, anche in corso d'opera. In caso di mancata comunicazione sarà comminata una sanzione di euro 300, a copertura degli oneri di verifica successiva, oltre agli eventuali costi vivi sostenuti e salvo maggior danno.
4. I lavori di allacciamento potranno essere eseguiti dal Gestore dietro pagamento della somma preventivata dal medesimo sulla base dei costi preventivati dal medesimo oppure direttamente dall'Utente, a sue spese, previa autorizzazione del Gestore. Nel caso in cui il lavoro venga eseguito direttamente da un privato, lo stesso dovrà acquisire le autorizzazioni, oltre che dal Gestore anche dagli Enti o dai privati proprietari dei fondi interessati.
5. Ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti necessari all'allacciamento ed anche quelle derivanti dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni richieste dal gestore resta a carico del proprietario dell'immobile.
6. La pulizia delle opere di allacciamento è considerata manutenzione ordinaria; nei casi di urgenza, su esplicita richiesta, la pulizia potrà essere eseguita dal Gestore con pagamento degli oneri a consuntivo da parte dell'Utente.
7. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fornitura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il proprietario deve procedere secondo quanto previsto dal Codice Civile in materia di servitù prediali.
8. Il proprietario del terreno ha l'obbligo di consentire il passaggio sulla fascia di congiunzione tra il collettore e il primo pozzetto di ispezione per attività ispettiva per gli scarichi soggetti ad autorizzazione.
9. Nel caso in cui un manufatto di allacciamento alla pubblica rete fognaria, insistente su proprietà pubblica, determini condizioni di pericolo (avvallamenti, cedimenti stradali, ecc.) o si renda necessaria una modifica dello stesso in relazione ad adempimenti normativi o per necessità della pubblica amministrazione, il proprietario del manufatto deve provvedere immediatamente all'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino e la messa in sicurezza delle opere su suolo pubblico, provvedendo inoltre ad informare il gestore e gli Enti competenti e ad ottenere i necessari permessi all'esecuzione dei lavori. Qualora il proprietario del manufatto non sia celermente rintracciabile o questi non intenda eseguire l'intervento manutentivo, su segnalazione delle pubbliche Autorità, il Gestore esegue i necessari interventi sul suolo pubblico, provvedendo ad addebitare a consuntivo i relativi oneri al proprietario del manufatto interessato.
10. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.
11. Il Gestore, in circostanze eccezionali che determinino l'impossibilità di allaccio diretto al collettore, può valutare la possibilità di utilizzare tratti di rete preesistenti (in uso e non in uso) di soggetti privati confinanti con l'utente che ha richiesto l'allaccio alla rete

fognaria, previa verifica di idoneità idraulica e consenso del soggetto privato proprietario del tratto interessato. In alternativa, il Gestore può provvedere alla posa di altra tubazione sul terreno del soggetto privato confinante, con costituzione di servitù di attraversamento, previo consenso dei soggetti interessati e riconoscimento del giusto indennizzo da corrispondere a cura del soggetto richiedente l'allaccio.

Art. 37 Controllo, sorveglianza ed ispezione degli allacciamenti alla pubblica rete fognaria

1. Tutti i lavori ed opere inerenti alla costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti, dovranno essere autorizzati dal Gestore, il quale potrà disporre controlli ed ispezioni nei modi e nei termini più opportuni.
2. Il Gestore potrà effettuare ispezioni delle condotte fognarie allacciate alla pubblica rete fognaria, anche mediante video-ispezione, per garantire la funzionalità del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue.

Art. 38 Diritto di passaggio e attraversamento proprietà private

1. Ai proprietari dei terreni interessati da tubazioni e pertinenze delle pubbliche fognature è fatto obbligo di garantire il libero accesso al personale del Gestore o a suo incaricato, adeguatamente identificabile, addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione della rete fognaria.
2. Le aree private attraversate dalla fognatura sono vincolate a servitù di passaggio ai termini dell'art.1033 e seguenti del Codice Civile.
3. In virtù del precedente comma il Gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare entro tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione, con il preavviso al proprietario.
4. Il personale incaricato dal Gestore ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi sia con mezzi di trasporto per ispezioni, verifiche e manutenzioni.
5. Il Gestore si obbliga a ripristinare le superfici asservite allo stato originario ed a risarcire il proprietario per eventuali danni arrecati.
6. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle condotte e/o canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la condotta o la canalizzazione.
7. L'atto costitutivo della servitù sarà concordato tra le parti sulla base del progetto e dovrà contenere tutte le necessarie prescrizioni, in particolare le dimensioni della fascia di rispetto.

Art. 39 Dichiarazione annuale dei prelievi autonomi e/o approvvigionamenti da privati

Omissis

Art. 40 Scarico di acque meteoriche di dilavamento

1. Le acque meteoriche di dilavamento, come definite dall'art. 3 del presente regolamento, non devono, di norma, essere avviate alla depurazione.
2. Per quanto tecnicamente possibile, in relazione allo stato dei luoghi ed alla disponibilità di recapiti naturali, tali acque non devono essere smaltite in pubblica fognatura.
3. Nelle zone di nuova urbanizzazione, ampliamento o prolungamento, i soggetti attuatori degli strumenti urbanistici dovranno prevedere reti separate dalla pubblica fognatura per il collettamento delle acque meteoriche di dilavamento con scarico in acque superficiali o dispersione nel sottosuolo.

Capo II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

Art. 41 Scarichi di acque reflue civili – domestiche e assimilate alle civili – domestiche

1. Sono "scarichi domestici" quelli provenienti da insediamenti abitativi di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi, non necessitano di esplicita autorizzazione da parte del Gestore, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria esistente subordinata all'autodichiarazione da parte dell'Utente circa la natura dello scarico.
2. Sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che derivano da insediamenti che per loro natura sono comparabili a quelli abitativi se rientranti nei limiti di accettabilità dell'allegato 3 della L.R. 13/90.
3. Le nuove immissioni degli scarichi domestici in pubblica fognatura devono essere realizzate secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Tutte le utenze di nuova costruzione o in ristrutturazione che vengono allacciate alla pubblica fognatura, così come le esistenti, dovranno essere dotate di trattamenti depurativi a piè del fabbricato (fosse Imhoff) e garantirne la manutenzione.

Art. 42 Manomissioni dell'allacciamento alla pubblica fognatura e modifica della natura dello scarico.

1. Il Gestore nel caso in cui accerti:
 - a. manomissione o irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo;
 - b. modificazione della natura e della qualità dello scarico;diffiderà, fatto salvo quant'altro stabilito dalla legge, l'Utente a proseguire e inviterà a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio stabilito dal Gestore.
2. Allorquando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, il Gestore provvede, oltre a quanto previsto al comma 1, contestualmente a comunicare all'autorità competente l'accaduto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida di cui ai commi precedenti ovvero di reiterate violazioni, il Gestore provvede ad effettuare d'ufficio l'intervento di ripristino addebitando il rispettivo costo all'Utente, fatti salvi gli ulteriori

provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patendi dal Gestore.

4. Omissis
5. Il Gestore non assume alcuna responsabilità in merito alle conseguenze derivanti dalla cattiva o negligente realizzazione degli allacciamenti alla pubblica fognatura ma può richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla pubblica fognatura e/o dalla eventuale mancata continuità del servizio.

Capo III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

Art. 43 – 44- 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 Omissis

Per tali tipologie ci si rifà alla normativa vigente.

Capo IV

DISCIPLINA RELATIVA AI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Art. 57 Omissis

Capo V

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE

Art. 58 Omissis

Capo VI

CONTRATTO DI UTENZA

Art. 59 Contratto di utenza per lo scarico delle acque reflue

1. Il contratto d'utenza deve essere sottoscritto dai titolari di scarichi di acque reflue urbane e/o di prima pioggia che intendono avvalersi del servizio di fognatura offerto dal Gestore.
2. Nel caso in cui l'Utente del servizio di fognatura e depurazione usufruisca anche del servizio di acquedotto, il contratto tra Utente e Gestore dovrà essere unico. Le acque meteoriche di dilavamento, come definite dall'art. 3 del presente regolamento, non devono, di norma, essere avviate alla depurazione.

3. L'autorizzazione allo scarico decade automaticamente nel caso di revoca o mancato rinnovo dell'autorizzazione stessa.
4. Il contratto può essere risolto nei casi e con le modalità previste dagli art. 22 comma 3 e 31 comma 3 del presente Regolamento ed in ogni caso di non osservanza delle norme contenute nel contratto stesso e/o in violazione della normativa vigente.
5. Nel contratto d'utenza sono indicati i limiti d'accettabilità non superabili nonché le condizioni tecniche e gestionali inderogabili.
6. Nel contratto d'utenza sono altresì specificate le condizioni che regolano i rapporti tra il Gestore e gli Utenti del servizio.

Art. 60 Inizio e durata del contratto

1. Nel caso di scarichi delle acque reflue urbane il contratto di utenza è a tempo indeterminato e costituisce titolo all'utilizzazione del recapito, fatto salvo che l'allacciamento rispetti il presente Regolamento o la disdetta anticipata da parte dell'Utente.
2. Il contratto d'Utenza ha decorrenza dalla data di stipula del contratto.
3. L'eventuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico non comporta la conseguente sospensione automatica della validità del contratto.
4. L'eventuale revoca dell'autorizzazione allo scarico comporta la decadenza del contratto d'utenza.

Titolo IV

TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Capo I

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 61 Componenti del prezzo del servizio idrico integrato

1. Le componenti del prezzo del Servizio Idrico Integrato sono:
 - Metri cubi consumati per il servizio di acquedotto, di fognatura e di depurazione (quota variabile);
 - Quota fissa di accesso al servizio di acquedotto, di fognatura e di depurazione;
 - Corrispettivi fissati per raccolta e trattamento delle acque reflue;
 - Ogni altro onere derivante dal servizio e/o disciplinato dalle norme contrattuali del servizio.
2. In caso di un unico contratto di utenza condominiale dotata di un unico contatore è prevista l'applicazione della quota variabile e della quota fissa dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, calcolate sulla base delle unità immobiliari ad essa sottese.

Art. 62 Tariffe del Servizio Idrico Integrato

1. Le componenti del prezzo del Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 61 del presente Regolamento, costituiscono il corrispettivo tariffario delle prestazioni fornite dal Gestore.
2. Le tariffe del Servizio Idrico Integrato per le varie tipologie di utenti e per i diversi scaglioni di consumo sono approvate dalla Giunta del Comune di Campertogno.
3. Le variazioni, relative alle tariffe e/o singole voci componenti il prezzo del Servizio Idrico Integrato, sono rese note agli Utenti, nei modi previsti dalla legge e a mezzo di comunicazioni da parte del Gestore ed in particolare pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Campertogno.
4. L'unica componente presente in bolletta non dipendente dal Gestore è la componente perequativa che varia in base alle norme di Arera, Ente deputato a livello nazionale.

Art. 63 Norma fiscale

1. Tutti i servizi e le forniture del Gestore agli Utenti e gli importi delle tariffe sono soggetti ad I.V.A. nella misura di legge.

Capo II

TARIFFA DI FOGNATURA

Art. 64 Tariffe per gli scarichi di acque reflue

1. Le tariffe applicate agli scarichi sono determinate in modo che ciascun utente contribuisca alla copertura del costo del servizio in modo proporzionale alla quantità ed alla qualità dell'acqua effettivamente scaricata presso gli impianti del Gestore.

Art. 65 Parametri tariffari

1. Sono stabiliti come definito nell'articolo 62.
2. Per gli scarichi di acque reflue urbane, il solo parametro da utilizzare nel calcolo del corrispettivo è il volume annuo scaricato, corrispondente al 100% del volume prelevato da acquedotto o approvvigionato autonomamente, come determinato dagli artt. 17 e 39 del presente Regolamento.
3. Omissis
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis.

Art. 66 Modalità e termini di pagamento della tariffa

1. Agli Utenti che sono allacciati all'acquedotto pubblico l'addebito dei costi dello scarico in fognatura è effettuato nella bolletta/fattura di consumo dell'acqua emessa dal Gestore dell'acquedotto.
2. Omissis.
3. Omissis.

Art. 67 Spese per il rilascio di parere tecnico

1. Omissis.
2. Le autorizzazioni allo scarico rilasciate da parte del Gestore ai titolari di scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura sono soggette al versamento delle spese di istruttoria di € 120,00 oltre I.V.A.

Art.68 Deposito cauzionale

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
7. Non è previsto il deposito cauzionale.

Titolo V

MODALITA DI FATTURAZIONE

Art. 69 Accertamento dei consumi e modalità di fatturazione

1. L'accertamento dei consumi di acqua potabile viene effettuato tramite lettura del contatore, secondo quanto previsto dalla Carta del Servizio.
2. La fatturazione e l'emissione della fattura avvengono sulla base dei consumi relativi al periodo di riferimento considerato, rilevati attraverso la lettura, oppure un'autolettura dell'utente finale, opportunamente validata dal Gestore, ovvero sulla base dei consumi stimati.
3. Nelle fatture è sempre compreso, in quota a parte, il costo di accesso al servizio (quota fissa).
4. Il Gestore mette a disposizione degli utenti la possibilità di comunicare l'autolettura del misuratore d'utenza. Nel caso in cui questa non venga effettuata il Gestore emetterà una bolletta sulla base del consumo medio stimato.
5. Ai sensi della normativa vigente, non possono essere immesse nella pubblica fognatura sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti così come specificato all'art. 186 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.

Art. 70 Invio delle fatture

6. Le fatture/bollette, complete di informazioni dettagliate sulla fatturazione, saranno inviate per posta o e-mail all'indirizzo dell'Utente che lo stesso avrà indicato sul contratto ed eventualmente successivamente aggiornato con comunicazione scritta inviata al Gestore, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento.

7. Insieme con l'invio della fattura/bolletta il Gestore potrà fornire agli Utenti comunicazioni ed informazioni concernenti l'erogazione del Servizio Idrico Integrato, ovvero su argomenti attinenti al medesimo.

Art. 71 Casi particolari

1. Nel caso di accertato mal funzionamento del contatore, il consumo (Cs) sarà stimato come segue:
 $Cs = (Ca/365) \times Ns$ dove Ca è il consumo medio annuo valido per l'anno corrente e Ns è l'intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima.
2. Omissis

Titolo VI PAGAMENTI

Art. 72 Modalità di pagamento

1. Il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno 30 ³⁰ (venti) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e con le modalità indicate dal Gestore, libera l'Utente dai propri obblighi.
2. Il Gestore è tenuto a garantire all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento della fattura/bolletta. Le spese fisse di istruttoria della pratica, fino ad un massimo di euro 15,00 oltre I.V.A., sono a carico dell'utente, così come definito nell'allegato 6 del presente Regolamento.
3. Qualora l'Utente rilevi un errore nel calcolo della bolletta e/o nel consumo addebitato, può inoltrare al Gestore, direttamente o tramite mail, richiesta scritta di rettifica di fatturazione, allegando opportuna ed esauriente documentazione.
4. Qualora l'utente risulti moroso, si richiamano le procedure ed i provvedimenti disciplinari della Regolazione ARERA REMSI, introdotta con Delibera 311/2018/R/idr e allegata (allegato 7) al presente Regolamento.

Art. 73 Verifica contatore

1. Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per tale periodo avviene in base ai criteri previsti all'art.71 comma 1 del presente Regolamento.
2. L'Utente può sempre richiedere la verifica del contatore: qualora il misuratore risulti funzionante all'Utente saranno addebitate le spese sostenute dal Gestore per tale servizio, come previsto nell'allegato 1 del presente Regolamento. La verifica è da verificarsi mediante verifica in loco da parte degli addetti incaricati dal Gestore; nel caso di controversia potrà essere effettuata verifica presso un laboratorio pubblico o privato indicato dal Gestore.
3. La spesa relativa, costituita dal costo di sostituzione del contatore e dalle spese di verifica, è anticipata dal Gestore. Solo successivamente sarà a carico dell'Utente se le indicazioni, a deflusso ed a pressione normale, non risulteranno errate a suo danno con una tolleranza del +/- 5%. Nel caso in cui risulti un errore in eccesso di consumo,

quindi a danno dell'Utente, superiore al 5% l'importo della nuova bolletta viene ricalcolato secondo quanto indicato nel precedente comma 1. Nel caso in cui si verifichi un errore in difetto di misura superiore al 5%, quindi il contatore sottostima il consumo, per il ricalcolo della nuova bolletta verrà conteggiato il valore massimo tra quanto ricavato secondo la procedura indicata al precedente comma 1 ed il consumo indicato dal contatore per il periodo in questione.

4. Con riferimento alle nuove costruzioni, si prevede di stipulare, ove tecnicamente possibile, un distinto contratto di fornitura per ogni singola unità immobiliare.

Titolo VII

PENALITA' E SANZIONI IN MATERIA DI SCARICHI

Art. 74 Sospensione e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico relativamente ai reflui industriali

Omissis

Art. 75 Scarichi vietati

1. Non possono essere immesse nella pubblica fognatura sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti così come specificato all'art. 186 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.
2. Per gli scarichi provenienti da eventuali laboratori orafi è fatto divieto di convogliare in fognatura le sospensioni utilizzate per i modelli, essendo costituite da Sali di calcio che possono solidificare nei condotti fognari ostruendo gli stessi.
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, compresi quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dal D.Lgs. 152/06, il superamento dei parametri contrattuali comporta l'applicazione dei provvedimenti indicati nell'allegato 5 del presente Regolamento e/o nel contratto d'utenza.
5. Omissis.
6. Durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione allo scarico e/o a seguito di revoca della medesima, non devono essere effettuati scarichi di acque reflue nella pubblica rete fognaria, pena l'applicazione, da parte dell'Autorità competente, delle sanzioni previste dagli artt. 133 e 137 del D. Lgs. 152/06.

Art.76 Conferimenti vietati

1. Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti a carico dell'Utente, il conferimento di rifiuti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate ed autorizzate comporta la sospensione dell'autorizzazione al conferimento oltre al rimborso dell'eventuale danno cagionato.
2. La sospensione sarà vigente sino a quando il Gestore, viste le nuove condizioni operative adottate dal soggetto per adeguare i propri conferimenti all'autorizzazione rilasciata, non ripristinerà nel suo effetto l'atto autorizzativo.

3. Durante tutto il periodo di sospensione dell'autorizzazione non possono essere effettuati conferimenti.
4. Un ulteriore conferimento di rifiuti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate ed autorizzate comporterà la revoca dell'autorizzazione oltre al rimborso dell'eventuale danno cagionato.

Titolo VIII

PERDITE OCCULTE

L'Autorità con Deliberazione n. 609/2021/R/idr ha introdotto alcuni elementi minimi comuni di tutela in termini di perdite occulte. Il Comune di Campertogno, Gestore in economia del Servizio Idrico Integrato, allo stato attuale, non ha attivato un sistema di tutela delle perdite occulte essendo lo stesso impegnato in una revisione completa del servizio.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 77 Interruzioni temporanee dei servizi di fognatura

1. Qualora intervengano eventi di forza maggiore, guasti o siano in corso di esecuzione manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio, adeguatamente e tempestivamente comunicato all'Utenza, il Gestore potrà ridurre o sospendere il servizio di fognatura e/o depurazione temporaneamente, senza obbligo di risarcimento danno alcuno.

Art. 78 Disposizioni varie

1. Il Gestore ha l'obbligo di rispettare e far rispettare il presente Regolamento.
2. Con la firma della domanda di fornitura l'Utente riconosce e accetta il presente Regolamento e si obbliga al rispetto dello stesso.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Campertogno; contestualmente alla stipula del contratto ne verrà consegnato all'Utente un estratto.
4. Le pratiche non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno regolate dalle norme ivi contenute.
5. I contenuti della Carta del Servizio concernenti il rapporto con l'Utenza si intendono parte integrante del presente Regolamento.
6. I dipendenti del Gestore e gli incaricati dal medesimo dovranno presentarsi e farsi riconoscere.
7. Ogni Utente deve rispettare le norme contenute nel presente Regolamento. Le contravvenzioni a tali norme sono punite con le sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento.
8. Per le contravvenzioni si osservano le vigenti disposizioni di legge.
9. L'applicazione delle sanzioni suddette non pregiudica l'eventuale procedimento penale o civile a carico del contravventore.
10. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra gli Utenti e altri soggetti terzi.

11. Il Gestore si riserva la facoltà di proporre al presente Regolamento le variazioni che potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e generale.
12. Ogni variazione al presente Regolamento dovrà essere preventivamente autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale di Campertogno.
13. L'Utente è informato sul trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 196 del 2003 e s.m.i.
14. È consentito il mantenimento del contatore esistente fino a quando il Gestore non provvederà alla sua sostituzione.
15. L'Autorità d'Ambito è garante nei confronti degli Utenti dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento a carico del Gestore. Gli Uffici dell'Autorità d'Ambito sono costantemente a disposizione degli Utenti per la segnalazione scritta di qualsivoglia malfunzionamento nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato da parte del Gestore in economia e quindi del Comune di Campertogno.
16. Il presente Regolamento sostituisce le precedenti regolamentazioni vigenti in materia e potrà essere sottoposto ad eventuali revisioni sulla base delle prescrizioni dell'Autorità d'Ambito e delle valutazioni del Gestore.

Art. 79 Documenti allegati

1. Costituiscono allegati e parte integrante del presente regolamento:
 - Allegato 1: Schema degli importi dei contributi di allacciamento all'acquedotto e interventi
 - Allegato 2: Costi contrattuali
 - Allegato 3: Costi morosità
 - Allegato 4: Schema degli importi dei contributi di allacciamento alla rete fognaria
 - Allegato 5: omissis
 - Allegato 6: Modalità di pagamento
 - Allegato 7: Regolazione ARERA - REMSI per morosità
 - Allegato 8: Allaccio tipo per fognatura
 - Allegato 9: omissis
 - Allegato 10: omissis
 - Allegato 11: Dichiarazione elenco componenti per allaccio all'acquedotto e schema allaccio
 - Allegato 12: Documentazione progettuale allaccio fognatura

ALLEGATO 1 – SCHEMA IMPORTI DEI CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO E INTERVENTI

Domanda di allacciamento all'acquedotto	gratuita
Addizionale istruzione pratica per autorizzazione allacciamento su strada provinciale	115,00 €
Esecuzione di allacciamento fino a x metri di sviluppo su suolo comunale	da preventivare
Esecuzione di allacciamento oltre i x metri su suolo comunale, a progetto	da preventivare
Sdoppiamento misuratore/contatore su allaccio esistente	da preventivare
Spostamento della presa preesistente	Da preventivare
Pozzetto per posa contatore acquedotto su suolo pubblico (con chiusino e coibentazione) per nuovo allaccio	da preventivare
Pozzetto per posa contatore acquedotto su suolo pubblico (con chiusini e coibentazione su presa già esistente)	da preventivare
Verifica pressione, se risultante nella norma	da preventivare
Intervento per la verifica del misuratore (importo addebitato solo nel caso in cui il misuratore risulti correttamente funzionante)	da preventivare
Sopralluogo e/o intervento imputabile all'utente (importo corrisposto solo nel caso in cui l'inconveniente non sia imputabile all'utente)	da preventivare
Intervento di chiusura presa	da preventivare
Intervento di apertura presa	da preventivare
Intervento di allaccio per stacco antincendio o stacco domestico – antincendio	Da preventivare
Concessioni a carattere permanente per bocche antincendio private	100,00 €

ALLEGATO 2 – COSTI CONTRATTUALI

Contratto di allaccio della fornitura	60,00 € + 16,00 € di marca da bollo
Contratto di riattivazione o subentro della fornitura (su misuratore chiuso con sigillo)	60,00 € + 16,00 € di marca da bollo
Voltura della fornitura (con nuovo contratto)	60,00 € + 16,00 € di marca da bollo
Voltura mortis causa	gratuita
Disdetta della fornitura	gratuita
Deposito cauzionale	Non previsto

ALLEGATO 3 – COSTI MOROSITA'

Sospensione della fornitura (chiusura del misuratore con sigillo)	100,00 €
Disattivazione della fornitura (rimozione del misuratore)	100,00 €
Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione/disattivazione	60,00 €

ALLEGATO 4 – SCHEMA DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

Diritti di allacciamento alla rete fognaria	50,00 €
Addizionale istruzione pratica per allacciamenti su strade provinciali (sono esclusi i diritti della Provincia che vengono comunicati dopo l'invio della pratica)	100,00 €
Dismissione allaccio esistente	Da preventivare

ALLEGATO 5:

**Penalità e sanzioni per superamento dei limiti autorizzati per gli scarichi industriali se non diversamente definite nel contratto d'utenza
OMISSIS**

ALLEGATO 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO (oltre i 120 gg dall'emissione della bolletta)	Tasso BCE + 3,5%
ISTRUTTORIA PRATICA RATEIZZAZIONE	15,00 €
INTERESSI DI DILAZIONE SU RATE	Tasso BCE


ALLEGATO 7:

REGOLAZIONE ARERA-REMSI PER MOROSITA'

DELIBERAZIONE ARERA 311/2019/R/idr del 16/07/2019


REGOLAZIONE DELLA MOROSITA' NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (REMSI)

Allegato 8: ALLACCIO TIPO PER FOGNATURA






ALLACCIO TIPO PER FOGNATURA

ATO2 PIEMONTE - Prot 0001634 del 24/09/2020 Tit 4 Cl 4 Fasc 4.1



POZZETTO

TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
		

ALLEGATO 11:

Dichiarazione elenco componenti per allaccio all'acquedotto e schema allaccio

Il sottoscritto

Nato a il

Codice Fiscale

Residente in Via n.

Recapiti:

tel. e-mail

DICHIARA

che all'atto dell'allaccio sono state rispettate le disposizioni del Comune di Campertogno in quanto Gestore e sono stati installati:

- contatore con matricola;
- tubazione di allacciamento che si estende dal punto di presa al punto di consegna;
- presa a staffa;
- valvola a cappuccio di intercettazione di monte posto in apposito pozzetto;
- filtro a monte del contatore;
- valvola di scarico dello stacco;
- dispositivo anti-reflusso (quando necessario, può essere integrato in una delle due valvole d'intercettazione);

che sono stati eseguiti i lavori di posizionamento dei pozzetti ove sono allocati gli elementi sopra elencati in base alla scheda tecnica fornita dal gestore.

Dichiara inoltre

di essere a conoscenza delle modalità di gestione dei dati dei cittadini così come prescritto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e presenti sul sito del Comune di Campertogno nella sezione REGOLAMENTI, REGOLAMENTO PRIVACY e di dare il suo consenso all'utilizzo dei propri dati ai fini della raccolta dati relativi alla comunicazione dell'autolettura e dell'invio della relativa bolletta per quanto dovuto. Inoltre sono a conoscenza di quanto previsto dal REGOLAMENTO ACQUEDOTTO sempre presente sul Sito ufficiale sezione REGOLAMENTI. Entrambi i regolamenti sono consultabili presso gli uffici.

Data:/...../.....

Firma _____